

# *Centro Studi Cafasso*

*del Dr. Nino Carmine Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 - Email info@cafassoeffigli.it*

*Napoli, li 8 luglio 2011*

## *Circolare informativa n° 34/2011*

**A tutte le Aziende Assistite  
LORO SEDI**

*Urgentissimo*

### **LAVORI USURANTI: LA NUOVA DISCIPLINA**

Con la G.U. n.108 dell'11 maggio 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. n.67/2011 recante "Disposizioni per l'accesso al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'art.1 della Legge n.183/2010".

La novella disposizione normativa ha quale obiettivo quello di permettere ai lavoratori dipendenti che svolgono attività particolarmente faticose o caratterizzate da forte stress psicofisico, di andare in pensione con un certo anticipo pur mantenendo il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni.

Con il nostro elaborato, cercheremo di analizzare in maniera puntuale le novità introdotte dal decreto ed i nuovi obblighi per il datore.

#### **Attività usuranti**

L'art.1 del D.Lgs. n.374/1993 dispone "Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee".

Le attività usuranti sopra definite sono state meglio elencate nel D.M. del 19 maggio 1999 c.d. Decreto Salvi.

L'art.2 co.1 del decreto delibera quanto segue "Sono considerate mansioni usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività che le connotano:

- *Lavori in galleria o miniera;* le mansioni devono essere svolte in sotterraneo e devono essere caratterizzate dai requisiti di prevalenza e continuità;
- *Lavori nelle cave;* le mansioni devono essere svolte nelle cave di materiale di pietra e ornamentali;
- *Lavori in cassoni ad aria compressa;*
- *Lavori svolti dai palombari (subacquei);*

- *Lavori ad alte temperature*; trattasi di mansioni che espongono al rischio e per le quali non è possibile adoperare alcuna misura di prevenzione, si pensi ad esempio alle lavorazioni nelle fonderie di 2<sup>a</sup> fusione non comandate a distanza, ai soggetti operatori di colata manuale;
- *Lavorazioni del vetro cavo*; trattasi di mansioni svolte dai soffiatori del vetro eseguito a mano;
- *Lavorazioni svolte negli spazi ristretti*; quali attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, nonché attività svolte in spazi ridotti come intercapedini, pozzetti, ecc..anche in tal caso, le mansioni devono presentare le caratteristiche della prevalenza e continuità;
- *Lavorazioni di asportazione dell'amianto*; attività svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Nonostante tutto, l'applicazione della normativa non ha mai acquisito piena operatività.

La Legge n.247/2007 (*Finanziaria 2008*) contiene la prima legge delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti riguardo la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato.

Con l'attivazione della delega sono state introdotte "nuove" tipologie lavorative definite "usuranti", nello specifico si tratta di:

- *lavorazioni a turni*; ci riferiamo ai soggetti che svolgono le prestazioni lavorative durante la notte per almeno un periodo di 6 ore e per un intervallo temporale di 78 notti;
- *lavoratori che svolgono le attività in orario notturno per almeno 3 ore e nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l'intero anno*;
- *lavoratori preposti alla c.d. "linea a catena"*; trattasi di soggetti lavoratori operanti all'interno di un ciclo produttivo in serie. La specifica delle attività è indicata nell'allegato 1 al decreto legislativo n.67/2011;
- *conducenti di veicoli con capienza non inferiore a 9 posti impiegati per il servizio pubblico di trasporto*.

### **I requisiti per godere del beneficio**

Ai fini del beneficio pensionistico anticipato è indispensabile che i lavoratori abbiano svolto una o più attività "usuranti" per un periodo di tempo pari ad:

- almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, **per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017**;
- almeno la metà della vita lavorativa complessiva, **per le pensioni con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2018**.

Per quanto concerne il calcolo dei requisiti, sono da escludere i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (*Cassa integrazione, mobilità*), mentre risultano computabili i periodi riguardo ai quali l'accredito figurativo sia stato parziale (*malattia, maternità*).

### **Il sistema delle quote**

Prima di entrare nello specifico, riteniamo necessario fare qualche breve richiamo ai requisiti ordinari per l'accesso alla pensione di anzianità e vecchiaia con il sistema contributivo.

A far data dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo il "sistema delle quote", sulla base del quale e con un'anzianità contributiva minima pari a 35 anni, deve essere raggiunta una quota data dalla somma fra età anagrafica e contribuzione posseduta.

In particolare:

- **per il periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2009:**  
*lavoratori dipendenti – requisiti:* 58 anni di età +35 anni di anzianità contributiva;  
*lavoratori autonomi – requisiti:* 59 anni di età +35 anni di anzianità contributiva;

- **per il periodo 1° luglio 2009– 31 dicembre 2009:**  
**lavoratori dipendenti – requisiti:**  
**quota 95:** 59 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 60+35;  
**lavoratori autonomi – requisiti:**  
**quota 96:** 60 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 61+35;
- **per l'anno 2010:**  
**lavoratori dipendenti – requisiti:**  
**quota 95:** 59 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 60+35;  
**lavoratori autonomi – requisiti:**  
**quota 96:** 60 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 61+35;
- **per l'anno 2011:**  
**lavoratori dipendenti – requisiti:**  
**quota 96:** 60 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 61+35;  
**lavoratori autonomi – requisiti:**  
**quota 96:** 61 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 62+35;
- **per l'anno 2012:**  
**lavoratori dipendenti – requisiti:**  
**quota 96:** 60 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 61+35;  
**lavoratori autonomi – requisiti:**  
**quota 96:** 61 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 62+35;
- **per l'anno 2013:**  
**lavoratori dipendenti – requisiti:**  
**quota 97:** 61 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 62+35;  
**lavoratori autonomi – requisiti:**  
**quota 96:** 62 anni di età +36 anni di anzianità contributiva oppure, 63+35.

Ad ogni modo, il diritto alla pensione di anzianità matura col raggiungimento di un'età contributiva non inferiore a 40 anni.

La legge 122/2010 ha previsto l'adeguamento dei requisiti relativi all'accesso pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

Il nuovo meccanismo prevede che età e quote dovranno essere incrementate in misura pari all'aumento dell'aspettativa di vita nel triennio precedente, secondo i dati Istat.

### **Il sistema delle quote ridotte per i lavori usuranti**

Come anticipato, i lavoratori impegnati in attività definite *usuranti*, maturano il diritto al pensionamento con un anticipo di tre anni rispetto agli altri lavoratori dipendenti.

I benefici pensionistici consistono nella riduzione dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità.

- ***Per il periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009:*** è prevista la riduzione di un anno dell'età anagrafica da 58 a 57 anni;
- ***Per il periodo 1° luglio 2009 – 30 dicembre 2009:*** è prevista la riduzione di due anni dell'età anagrafica da 59 a 57 anni e di due unità della quota che passa da 95 a 93;
- ***Per l'anno 2010:*** è prevista la riduzione di due anni dell'età anagrafica da 59 a 57 anni e di una unità della quota che passa da 95 a 94;
- ***Per gli anno 2011 – 2012:*** è prevista la riduzione di due anni dell'età anagrafica da 60 a 57 anni e di due unità della quota che passa da 96 a 94;

- **Dal 1° gennaio 2013:** è prevista la riduzione di tre anni dell'età anagrafica da 61 a 58 anni e di tre unità della quota che passa da 97 a 94.

#### *Lavoratori turnisti*

Per quanto concerne i lavoratori turnisti, possono beneficiare dei tre anni di anticipo coloro che prestano lavoro notturno per un minimo di 78 notti.

Diversamente per i lavoratori che prestano lavoro notturno per un numero di giorni inferiore a 78, dal 1 luglio 2009 la riduzione del requisito non può essere superiore a:

- un anno per i lavoratori che svolgono la prestazione notturna per un numero di giorni compreso tra 64 e 71;
- due anni per i lavoratori che svolgono la prestazione notturna per un numero di giorni compreso tra 72 e 77.

Va precisato che, riguardo ai lavoratori che hanno svolto attività usuranti di diversa tipologia, il criterio da adottare ai fini del beneficio è quello della prevalenza dell'attività svolta nel periodo di riferimento.

*L'INPS ed il Ministero del Lavoro sono intervenuti recentemente per fornire i primi chiarimenti e le prime istruzioni operative in materia.*

*A tal proposito analizziamo i contenuti.*

#### **INPS messaggio n.12693 del 10 giugno 2011**

L'INPS con proprio messaggio n.12693/2011 ha fornito le prime indicazioni in materia di lavori usuranti riprendendo in maniera dettagliata i contenuti del decreto n.67/2011.

Pertanto, le Strutture territoriali dell'INPS dovranno attivarsi in ordine alla presentazione delle domande da parte dei lavoratori interessati.

Per quanto concerne le tempistiche, va sottolineato che, la domanda per accedere ai benefici pensionistici deve essere presentata entro il:

- **30 settembre 2011**, per i lavoratori che hanno già maturato i requisiti ovvero, li matureranno entro il 31 dicembre 2011;
- **1° marzo di ogni anno**, per i lavoratori che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2012.

La domanda deve essere presentata all'Istituto di previdenza dove risulta iscritto il lavoratore e deve comprendere l'intera documentazione che certifichi lo svolgimento di un'attività lavorativa usurante ed il periodo in cui è stata svolta la mansione.

Laddove l'accertamento dei requisiti da parte dell'Ente dia esito positivo, al lavoratore verrà resa nota la prima decorrenza utile per pensionamento.

Inoltre, i datori di lavoro hanno l'obbligo di consegnare ai lavoratori la documentazione richiesta.

Fanno parte della documentazione:

- prospetto paga;
- libretto del lavoro;
- LUL;
- Contratto di lavoro individuale e contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale;
- Schemi di turnazione del personale;
- Documentazione medico – sanitaria;
- Comunicazioni dei datori di lavoro alla DPL territorialmente competenti riguardo a lavorazioni notturne svolte in modo continuativo e con turni periodici;
- Comunicazione di assunzione;
- Carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità alla guida;
- Documento di valutazione dei rischi.

Alla documentazione richiesta, vanno allegati anche gli elementi di prova da cui emerga l'esistenza dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ci riferiamo all'attività svolta, ai

periodi temporali di espletamento della stessa, alle dimensioni aziendali ed all'assetto organizzativo.

***Inoltre, è importante precisare che il Ministero del Lavoro dovrà emanare un apposito decreto nel quale indicare quali tipologie di documenti dovranno essere prodotti e l'iter attraverso il quale l'Ente previdenziale verifica il possesso dei requisiti.***

***Nelle more dell'emanazione, le domande dovranno essere corredate sulla base di quanto opportunamente indicato dagli Enti previdenziali.***

Il Ministero del Lavoro ed il personale degli Enti previdenziali sono tenuti ad esaminare l'autenticità dell'intera documentazione.

***Laddove i benefici di natura previdenziale siano stati acquisiti attraverso la presentazione di documentazione mendace, coloro che hanno presentato la stessa saranno tenuti al pagamento a favore degli Enti previdenziali di una somma pari al doppio di quanto indebitamente percepito, fermo restando quanto già normativamente disposto in materia di revoca del trattamento pensionistico e sanzioni penali.***

Il D.Lgs. n.67/2011 prevede ulteriori obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro, nello specifico:

- Il datore deve comunicare telematicamente alla DPL ed agli Enti previdenziali territorialmente competenti, lo ***svolgimento di lavoro notturno*** eseguito in maniera continuativa ovvero, su turni periodici. ***La comunicazione deve avere cadenza annuale*** e potrà essere effettuata dal datore di lavoro, per il tramite dell'associazione cui aderisce o conferisce mandato ovvero, per il tramite di uno dei soggetti abilitati di cui alla Legge n.12/1979 (*consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti negli appositi albi*);
- Il datore che si occupa di ***lavorazioni particolarmente usuranti*** quali lavorazioni a ciclo continuo ovvero a catena di montaggio e così via, è obbligato a darne ***comunicazione*** alla DPL ed agli Enti previdenziali territorialmente competenti ***entro 30 giorni dall'inizio delle stesse.***

#### **Ministero del Lavoro circolare n.15 del 20 giugno 2011**

Come sopra precisato, anche il ***Ministero del Lavoro*** con la recente ***circolare n.15 del 20 giugno 2011*** è intervenuto in materia fornendo delle precisazioni in ordine agli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro.

In particolare per quanto concerne il ***“lavoro notturno”***, i datori di lavoro devono indicare nella comunicazione le unità produttive presso le quali si sono svolte le lavorazioni ed il modello da compilare è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro a far data dal 20 luglio p.v. (*mod. LAV-NOT*)

A riguardo, la disposizione normativa non prevede alcun termine per la presentazione della comunicazione e pertanto la stessa, in prima applicazione dovrà essere avanzata entro il ***30 settembre 2011 per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010***, mentre per ***coloro che hanno reso la prestazione notturna nel corso del 2011, la comunicazione andrà resa entro il 31 marzo 2012.***

Per quanto concerne le ***“lavorazioni particolarmente usuranti”***, anche in tal caso i datori di lavoro devono indicare nella comunicazione le unità produttive presso le quali si sono svolte le stesse ed il modello da compilare sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro a far data dal 21 giugno 2011. (*mod. LAV-US*)

Ad ogni modo, in sede di prima applicazione della disposizione normativa ***la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.67/2011 vale a dire entro il 25 giugno 2011.***

A tal proposito ed ***in considerazione delle difficoltà oggettive riguardo alla concreta applicazione della disposizione normativa, non è sanzionabile il datore di lavoro che trasmetta la relativa modulistica entro il 31 luglio 2011.***

### Sanzioni

*L'eventuale omissione di ognuna delle comunicazioni è punita con sanzione amministrativa che va da € 500,00 ad € 1500,00 e con l'irradiazione della diffida amministrativa.*

Da quanto esposto si evince come i soggetti che hanno svolto attività usuranti possono, in base a quanto enunciato dal D.Lgs. n.67/2011 ottenere dei benefici "pensionistici".

Tali benefici sono collegati ad una serie di parametri quali: l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile, la prevalenza delle mansioni usuranti, la compatibilità psico-fisica in funzione dell'età, la mancata possibilità di un'adeguata prevenzione, nonché l'elevata frequenza degli infortuni con riferimento alla fascia d'età superiore ai 50 anni.

La presenza di tali elementi comporta indubbi vantaggi in quanto consente ai lavoratori di conseguire il diritto alla pensione con un requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto ordinariamente, ed alle aziende di attivare una politica di "svecchiamento" attraverso la cessazione di rapporti di lavoro con soggetti "anziani".

*Come di consueto, Vi confermiamo la nostra piena disponibilità nell'assistenza e nella preparazione di tutta la documentazione da presentare agli uffici di competenza ed a tutte le pratiche necessarie tese a facilitare le attività dei datori di lavoro per quanto attenga gli obblighi di comunicazione nascenti, nonché ogni altra attività inerente quella di stretta competenza di gestione delle pratiche dei lavoratori stessi.*

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*